



Ufficio Comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 15 marzo 2022

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 22 E 23 MARZO

- 1. Dubbi sulla legge del Trentino Alto Adige che taglia i vitalizi dei consiglieri regionali*
- 2. Covid: la quarantena dei positivi incide sulla libertà personale o su quella di circolazione?*
- 3. IMU sull'abitazione principale: dubbi sull'esclusione dall'esenzione di entrambi i coniugi se risiedono in Comuni diversi*

Queste alcune delle questioni all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 22 e 23 marzo e nella camera di consiglio del 23 marzo.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 15 marzo 2022



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 14 marzo 2022

UDIENZA PUBBLICA 22 MARZO 2022

INTERVENTI DI RIDUZIONE DEI VITALIZI DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO -ALTO ADIGE

Regioni - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Consiglieri regionali - Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità - Limite di cumulo di assegni vitalizi.

(R.O. 123/2020)

Previdenza e assistenza - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Prevista riduzione di una percentuale del 20 per cento sull'ammontare lordo degli assegni vitalizi diretti, non attualizzati e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti.

Previdenza e assistenza - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Contributo di solidarietà - Previsione, a carico degli assegni di reversibilità dei Consiglieri, con decorrenza 1° gennaio 2005, di una trattenuta del 4 per cento - Intervenuta modifica che dispone un aumento della relativa aliquota fino a un massimo del 12 per cento - Prescrizione successiva che ne conferma l'applicazione agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi, di importo superiore al 57 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012, nella misura pari al 12 per cento.

(R.O. 139/2021)

Il Tribunale ordinario di Trento (r.o. 123/2020) solleva questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5, recante «Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come modificata dalle leggi regionali 28 ottobre 2004, n. 4, 30 giugno 2008, n. 4, 16 novembre 2009, n. 8, 14 dicembre 2011, n. 8 e 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica», per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 11, 42, 64, 66, 68, 69, 97 e 117 della Costituzione primo comma - in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Entro tale contesto, l'art. 2 della legge regionale prevede una riduzione secca del 20 per cento permanente e definitiva su tutti i vitalizi in corso di erogazione, sia diretti che di reversibilità. Il successivo art. 3 prevede, invece, che, limitatamente ai titolari di altri assegni vitalizi erogati dal Parlamento in relazione a mandati elettivi assunti alla Camera dei Deputati e al Senato, il cumulo del vitalizio parlamentare con quello regionale non possa superare un tetto massimo fissato nella misura di euro 9000,00 lordi mensili. Il giudice *a quo* ritiene che tali disposizioni contrasterebbero con i principi di ragionevolezza, di legittimo affidamento e di certezza del diritto. Infatti, il Consiglio regionale del Trentino Alto Adige non avrebbe dedotto alcuna specifica motivazione a sostegno dell'intervento riduttivo, né in particolare uno stato di sofferenza finanziaria, limitandosi a indicare in termini generici nel titolo della legge l'esigenza di contenimento della spesa pubblica. Inoltre, la modifica retroattiva e permanente del vitalizio avrebbe, in base a tale prospettazione, modificato definitivamente tale diritto costituzionalmente garantito, nonostante il titolare del vitalizio avesse terminato già da vent'anni il proprio mandato elettivo. Ciò, pertanto, avrebbe impedito all'attore nel ricorso principale di poter attenuare le conseguenze



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

economiche mediante la modifica delle proprie scelte professionali, considerata l'imprevedibilità di tale intervento legislativo, ledendo, così, il legittimo affidamento generatosi in capo al titolare dell'assegno. Il Tribunale di Trento, assume che le disposizioni censurate violerebbero la certezza del diritto e il legittimo affidamento anche in relazione alle tutele garantite dai principi convenzionali, dato che la riduzione dei vitalizi sarebbe intervenuta in assenza di motivi imperativi di interesse generale costituzionalmente rilevanti. Il rimettente denuncia, peraltro, la violazione del principio di proporzionalità dato che il combinato disposto di tali norme avrebbe portato, nel caso di specie, a una riduzione complessiva del vitalizio percepito dall'attore pari al 96 per cento del suo originario ammontare, di fatto azzerandolo. Inoltre, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 64, 66, 68 e 69 della Costituzione, in quanto i vitalizi regionali risponderrebbero alla medesima *ratio*, propria dell'indennità, di sterilizzazione degli impedimenti economici all'accesso alle cariche di rappresentanze democratica e di garanzia dell'attribuzione di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza. Infine, gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 5 del 2014 violerebbero, secondo il giudice *a quo*, l'art. 117 Costituzione, in quanto l'art. 4 dello Statuto regionale attribuirebbe alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol una potestà legislativa limitata alla materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale a essi addetto, che non comprenderebbe la possibilità di incidere sui vitalizi, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato. Con successiva ordinanza (r.o. 139/2021) il medesimo Tribunale ordinario di Trento solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge regionale n. 5 del 2014, già censurato con la precedente ordinanza, per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, primo comma - in relazione all'art. 6 CEDU, secondo comma, lettera *l*), e terzo comma, della Costituzione, nonché in riferimento all'art. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, nonché degli artt. 4-*bis* della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), 3 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige»), 15 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014 per contrasto con gli artt. 3, 38, 53, 97, 117, primo comma - in relazione all'art. 6 CEDU - e secondo comma, lettera *l*), Costituzione e 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige. Relativamente al disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 5 del 2014 oltre alle censure dedotte con la precedente ordinanza, il Tribunale di Trento ritiene che la previsione - esorbitando dalla sfera di competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli organi e degli uffici regionali - confliggerebbe anche con la competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Peraltro, il rimettente assume che l'art. 2 della legge regionale sarebbe in contrasto con la normativa statale, regolata dal decreto legge n. 174 del 2012, che fa salvi i trattamenti pensionistici o vitalizi già in corso di erogazione e di conseguenza lederebbe la competenza statale nella materia di legislazione concorrente relativa al coordinamento della finanza pubblica. Le ulteriori norme censurate dal rimettente, invece, prevedevano originariamente a carico degli assegni di reversibilità, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento. Successivamente è intervenuta una modifica che disponeva un aumento della relativa aliquota fino a un massimo del 12 per cento. Infine con l'art. 4 della legge regionale n. 5 del 2014 veniva confermata l'applicazione del contributo di solidarietà agli assegni di reversibilità relativi ad assegni vitalizi, di importo superiore al 57 per cento della base di calcolo di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 6 del 2012, nella misura pari al 12 per cento. Entro tale contesto, il Tribunale di Trento denuncia tali disposizioni nella parte in cui, istituirebbero il detto contributo senza prevederne finalità mutualistiche e senza limitarne la durata a tre anni, come previsto dalla sentenza dalla Corte costituzionale n. 234 del 2020. Inoltre, secondo tale prospettazione, l'intervento di natura



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

non perequativa, penalizzerebbe i soggetti a cui si applica, avvantaggerebbe il bilancio regionale e non sarebbe giustificato dall'urgenza o dalla necessità di reperire risorse, non essendo reimpiegato per la sostenibilità del sistema previdenziale. Infine, il giudice *a quo* ritiene che, con tali previsioni sarebbe stato istituito retroattivamente un prelievo di natura tributaria, imposto a una platea limitata di contribuenti percettori di reddito. Ebbene, tali rilievi giustificerebbero, in base a tale tesi, da un lato la violazione dei principi di ragionevolezza e del legittimo affidamento, dall'altro motiverebbero l'asserita lesione sia della capacità contributiva e che del principio della garanzia previdenziale. Peraltro, secondo il giudice *a quo*, l'intervento retroattivo del legislatore regionale, lederebbe anche la certezza del diritto e il legittimo affidamento, per come declinati dai principi convenzionali e comunitari. Alla luce di tali considerazioni, si configurerebbe, peraltro, anche una eccedenza della competenza legislativa regionale prevista dallo statuto speciale per avere il legislatore regionale debordato dalla propria competenza nella materia dell'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto. In ultimo, il giudice rimettente sostiene che il legislatore regionale avrebbe compresso i diritti dei soggetti pregiudicati senza ottenere una maggiore efficienza dell'amministrazione e della sicurezza previdenziale nella garanzia del mandato elettivo, cagionando così una lesione del principio di imparzialità.

Norme censurate

(R.O. 123/2020)

L.R. Trentino - Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

Art. 2 - Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità. (1)

[1. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige).]

(1) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.

Art. 3 - Limite di cumulo di assegni vitalizi. (2)

[1. Ove il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità goda di altro trattamento o vitalizio diretto o di reversibilità per aver ricoperto cariche di parlamentare nazionale o europeo o per essere stato componente di organi di altre Regioni, l'assegno erogato dal Consiglio regionale, considerato ai fini del calcolo del cumulo al lordo del valore attuale, viene ridotto, qualora l'importo lordo complessivo degli assegni stessi superi la misura lorda di euro 9.000,00 per gli assegni vitalizi diretti, rispettivamente calcolata in modo proporzionale per gli assegni vitalizi di reversibilità.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il titolare di assegno vitalizio diretto o di reversibilità erogato dal Consiglio regionale è tenuto a dichiarare all'Ufficio di Presidenza o di non percepire alcun assegno vitalizio diretto o di reversibilità, o l'ammontare lordo degli assegni percepiti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

3. In caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di dichiarazione previsto dal comma 2, l'assegno vitalizio diretto o di reversibilità viene sospeso e, per le due mensilità già erogate, si provvede al recupero dell'indebito in base alle comuni procedure.]

(2) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.

(R.O. 139/2021)

L.R. Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 5.

Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, nonché alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale), e successive modificazioni, volte al contenimento della spesa pubblica.

Art. 2. Riduzione sull'ammontare degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità. (1)

1. [A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge l'ammontare lordo mensile di tutti gli assegni vitalizi diretti, non attualizzati, e di reversibilità, compresi quelli già in godimento o attribuiti, è ridotto di una percentuale del 20 per cento, desunta dalla percentuale di riduzione della indennità parlamentare lorda di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni, alla data del 1° gennaio 2014, rispetto all'indennità parlamentare lorda indicata nell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino - Alto Adige).]

(31) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.

Art. 4. Contributo di solidarietà. (2)

[1. Il contributo di solidarietà da applicare agli assegni vitalizi inferiori alla misura del 30,40 per cento della base di calcolo prevista dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2012 è pari al 6 per cento. Agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi non attualizzati, maturati fino alla misura del 57 per cento della medesima base di calcolo, il contributo di solidarietà da applicare è pari all'8 per cento ed agli assegni di reversibilità riferiti ad assegni vitalizi di misura superiore, il contributo di solidarietà da applicare è pari al 12 per cento.]

(2) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 2, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.

L.R. Trentino-Alto Adige 21 settembre 2012, n. 6.

Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Articolo 15 - Contributo di solidarietà. (1)

[1. A carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità viene effettuata una trattenuta variabile fino a un massimo del 12 per cento a titolo di contributo di solidarietà.

2. L'Ufficio di Presidenza disciplina con propria deliberazione le modalità operative.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

L.R. Trentino-Alto Adige 28 ottobre 2004, n. 4
Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 «Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige» .

Art. 3 - Contributo di solidarietà e trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature.

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 2/1995 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 4-bis - Contributo di solidarietà. 1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà. 2. L'Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative.

(omissis)

L.R. Trentino-Alto Adige 26 febbraio 1995, n. 2
Interventi in materia di indennità e previdenza ai consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. (1)

(1) Per la parziale abrogazione delle norme di cui alla presente legge vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 21 settembre 2012, n. 6, l'art. 9, comma 1, L.R. 11 luglio 2014, n. 4 e l'art. 7, comma 1, L.R. 11 luglio 2014, n. 5.

Art. 4-bis - Contributo di solidarietà. (2) (3) (4)

[1. A carico degli assegni vitalizi e di reversibilità dei Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa viene effettuata, con decorrenza 1° gennaio 2005, una trattenuta del 4 per cento a titolo di contributo di solidarietà.
2. L'Ufficio di Presidenza con regolamento individuerà le relative modalità operative.]

(2) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 2019, n. 7, entrata in vigore il 30 novembre 2019.

(3) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 28 ottobre 2004, n. 4.

(4) Per la parziale abrogazione delle norme di cui alla presente legge vedi l'art. 17, comma 1, L.R. 21 settembre 2012, n. 6, l'art. 9, comma 1, L.R. 11 luglio 2014, n. 4 e l'art. 7, comma 1, L.R. 11 luglio 2014, n. 5.

CAMERA DI CONSIGLIO 23 MARZO 2022

MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID-19 - DIVIETO DI MOBILITÀ DALLA PROPRIA ABITAZIONE O DIMORA ALLE PERSONE IN QUARANTENA PER PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ SANITARIA IN QUANTO POSITIVE AL VIRUS

Reati e pene - Misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 - Divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata - Sanzione, in caso di violazione, ai sensi dell'art. 260 del regio decreto n. 1265 del 1934.

(R.O. 141/2021)



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Reggio Calabria solleva, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74. L'art. 1, comma 6, stabilisce che è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata; il censurato art. 2, comma 3, prevede che la violazione della misura di cui all'art. 1, comma 6, è punita ai sensi dell'art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 cod. pen. o comunque più grave reato. Il giudice rimettente denuncia la lesione della riserva di giurisdizione in materia di libertà personale prevista dall'art. 13 della Costituzione, ritenendo che la quarantena obbligatoria in questione attenga alla libertà personale e non alla libertà di circolazione, tutelata dall'art. 16 della Costituzione. Al riguardo, osserva il rimettente, l'art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 33 del 2020, infatti, non imporrebbe un divieto di recarsi in determinati luoghi ma un divieto di muoversi a determinati soggetti. Ad avviso del Tribunale di Reggio Calabria il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora in questione avrebbe, invece, un contenuto assolutamente identico a quello della misura cautelare degli arresti domiciliari, imposta ai sensi dell'art. 284 cod. proc. pen., e della detenzione domiciliare di cui all'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anzi, aggiunge il rimettente, il regime denunciato sarebbe anche più restrittivo, non essendo nemmeno prevista un'autorizzazione ad allontanarsi provvisoriamente per provvedere alle indispensabili esigenze di vita. Tuttavia, evidenzia il rimettente, le due misure poste a confronto vengono stabilite dal giudice mentre la misura denunciata è stabilita dall'autorità sanitaria, nonostante comporti, al pari delle altre due misure, la privazione o quantomeno la limitazione della libertà personale del soggetto che vi è sottoposto. L'art. 13 della Costituzione che tutela la libertà personale imporrebbe, conclude il rimettente, che anche il provvedimento di adozione del divieto in questione, comportando una restrizione della libertà personale, debba essere adottato o soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

Norma censurata

D.L. 16 maggio 2020, n. 33 (1)

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 1. Misure di contenimento della diffusione del COVID-19

(omissis)

6. E' fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.

Art. 2. Sanzioni e controlli

(omissis)

3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

CAMERA DI CONSIGLIO 23 MARZO 2022

ICI E IMU - AGEVOLAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE – REQUISITO DELLA DIMORA E DELLA RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE E DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE – MANCATO RICONOSCIMENTO AI CONIUGI RESIDENTI IN IMMOBILI UBICATI IN COMUNI DIVERSI

Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) e imposta municipale propria (IMU) - Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare - Preclusione, in base all'interpretazione giurisprudenziale assunta come diritto vivente, della riduzione/esonazione dall'imposta per entrambi i coniugi, non legalmente separati, aventi residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in Comuni differenti.

(R.O. 106/2021)

Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Agevolazioni per l'abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare - Applicazione dell'esonazione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune - Omessa previsione.

(R.O. 3/2022)

La Commissione tributaria regionale della Liguria (r.o. 106/2021) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come integrato dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, per contrasto con gli artt. 3, 16, 29 e 53 della Costituzione. Il rimettente solleva la questione con riguardo alle disposizioni con le quali, per il riconoscimento delle agevolazioni per l'abitazione principale ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, successivamente, dell'imposta municipale unica (IMU), si stabilisce il requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare e, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si prevede che le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Il giudice *a quo* non trascura, inoltre, di dare atto della sopravvenienza dell'art. 1, commi 738 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che hanno introdotto la nuova IMU/TASI. Il comma 740 del citato art. 1, analogamente alla previgente disciplina dell'IMU, ha limitato il regime di favore a un solo immobile per i coniugi residenti nello stesso Comune, ma non conviventi e nulla ha disposto per quelli residenti in Comuni diversi.

Il rimettente afferma che, conseguentemente all'interpretazione della Corte di cassazione, assunta come diritto vivente - secondo la quale un'unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari -, sarebbe preclusa la possibilità del riconoscimento dell'agevolazione per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali.

Le norme censurate, così intese, a parere del rimettente, determinerebbero una violazione del principio di eguaglianza, sotto il profilo della disparità di trattamento: sia tra le "coppie coniugate", che hanno residenza anagrafica nello stesso Comune e quelle che hanno residenza anagrafica in Comuni diversi, consentendo di riconoscere la misura di favore solo alle prime, sia tra le "coppie coniugate" e le



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

“coppie di fatto” o le “coppie unite civilmente”. Il rimettente riscontra anche la sussistenza di un irrazionale onere alla libertà di circolazione e soggiorno delle coppie coniugate basato sulla residenza anagrafica dei coniugi, nonché una lesione del principio della capacità contributiva che risulterebbe correlata al solo fatto formale della residenza anagrafica.

La Commissione tributaria provinciale di Napoli (r.o. 3/2022) solleva questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui non ha esteso l'esenzione dall'imposta per l'abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune. In primo luogo il rimettente sottolinea la violazione del principio di eguaglianza per l'irragionevole disparità di trattamento tra il possessore, componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune, e quello il cui nucleo familiare, invece, risiede e dimora in distinti immobili ubicati in Comuni diversi. A parere del rimettente la disparità, basata su un neutro dato geografico, sarebbe irragionevole, ingiustificata, contraddittoria e incoerente con lo scopo agevolativo perseguito dal legislatore. Il rimettente ritiene, ancora, che la norma censurata violi l'art. 53 della Costituzione, sotto diversi profili, poiché avrebbe irragionevolmente differenziato i soggetti esentati dal pagamento dell'IMU non in forza di differenti capacità contributive bensì in base a un elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale e risulterebbe, a suo parere, anche in contrasto con il criterio della progressività del sistema tributario poiché dall'applicazione della norma deriverebbe che ad una maggiore capacità contributiva, desumibile dalla titolarità di più immobili nello stesso territorio comunale, viene concessa un'agevolazione, non riconosciuta in caso di minore capacità contributiva, sulla base della sola residenza e dimora extra-comunale di uno dei componenti del nucleo familiare. Il rimettente ritiene, ancora, che la norma violi, in via mediata, anche gli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, in quanto idonea a penalizzare i contribuenti coniugati rispetto ai componenti delle famiglie di fatto, nonché gli artt. 1, 3, 4, 35 e 47 della Costituzione perché pregiudicherebbe, irragionevolmente, i lavoratori che si trovano lontano dalla famiglia, contrasterebbe con il principio della tutela della famiglia e disincentiverebbe gli investimenti immobiliari ubicati in Comuni diversi da quello di residenza anagrafica.

Norme censurate

(R.O. 106/2021)

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 8 - Riduzioni e detrazioni dell'imposta

(omissis)

2. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(omissis)

(R.O. 106/2021 e R.O. 3/2022)

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (1)



Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

(1) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

(omissis)

[2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. (2)]

(omissis)

(2) Comma abrogato dall'art. 1, comma 780, L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020.

(3) L'art. 1, comma 741, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificata dall'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, entrato in vigore il 21 dicembre 2021, con riguardo alla nuova IMU/TASI, prevede che "per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".